



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot.: 326799/RU

TAR N. 2024 – 026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1475 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Roma, 4 giugno 2024 - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 31 maggio 2024, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 della Commissione del 30 maggio 2024 che, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), attualmente classificati ai codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99ed ex 7304 90 00(codici TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990e 7304900091) e originari della Repubblica popolare cinese.

Al riguardo, si fa presente che l'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 dell'art. 1 del Regolamento 2024/1475 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:

Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu	71,9%	B120
Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan	48,3%	B118
Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacturing, Co. Ltd, Yongz	48,6%	B119
Società elencate nell'allegato I del regolamento 2024/1475	56,9%	
Tutte le altre società	71,9%	B999

L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società di cui all' art 1 del paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figura una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

Il suddetto Regolamento entra in vigore in data 1 giugno 2024.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2024/1475 che, per ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.